

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — I.L./ Politsei- ja Piirivalveamet**

(Causa C-241/21) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15, paragrafo 1 – Trattenimento – Motivi di trattenimento – Criterio generale vertente sul rischio che l'effettiva esecuzione dell'allontanamento sia compromessa – Rischio di commissione di un reato – Conseguenze dell'accertamento del reato e dell'irrogazione di una sanzione – Complicazioni del processo di allontanamento – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – Limitazione del diritto fondamentale alla libertà – Requisito di un fondamento normativo – Requisiti di chiarezza di prevedibilità e di accessibilità – Protezione contro l'arbitrarietà)*

(2022/C 451/02)

Lingua processuale: l'estone

**Giudice del rinvio**

Riigikohus

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: I.L.

Convenuta: Politsei- ja Piirivalveamet

**Dispositivo**

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

non consente a uno Stato membro di disporre il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sulla sola base di un criterio generale vertente sul rischio che l'esecuzione effettiva dell'allontanamento sia compromessa, senza che sia soddisfatto uno dei motivi di trattenimento specifici previsti e chiaramente definiti dalla normativa volta a recepire tale disposizione nel diritto nazionale.

<sup>(1)</sup> GU C 242 del 21.6.2021.